

03 APR 2023



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

Prot. 1326.V

Ragusa, 31/03/2023.

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Penale e Civile

Sede

A tutti i giudici professionale

Sede

Al Sig. Presidente dell'On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sede

Al Sig. Presidente dell'On. Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti

Sede

Al Sig. Presidente dell'On. Consiglio dell'Ordine Notarile

Sede

Oggetto: Adempimenti conseguenti alla entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. - INTERPELLO

Il Presidente del Tribunale Francesco Paolo Pitarresi,
esaminato il Decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17/10/2022;

letto, in particolare, l'art. 35 del predetto provvedimento, come
emendato dall'art. 1, comma 380 della l.n. 197\2022, che, al comma 1,
prevede che: "le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data"; e che "ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti";

rilevato, pertanto, che, dal 28 febbraio 2023, è entrata in vigore la
nuova versione dell'articolo 179 ter Disp. Att. c.p.c. (elenco dei professionisti
che provvedono alle operazioni di vendita), il quale dispone che presso ogni
Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti, che provvedono alle
operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis del codice di rito;

rilevato che, secondo la norma in esame, l'elenco è tenuto dal
Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o
da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni
immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato
dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione
nell'elenco (oltre che da un Cancelliere del Tribunale, che svolge le funzioni
di Segretario);

rilevato, pertanto, che va costituito il comitato predetto e che i
componenti che saranno nominati faranno parte dello stesso per la durata di
tre anni;

rilevato che, in caso di impedimento temporaneo o definitivo di uno
dei membri del comitato appare opportuno sin d'ora prevedere la nomina
dei membri supplenti;

considerato che, nelle more della formazione del comitato e della successiva apertura dei termini per il primo popolamento dell'elenco, appare d'uopo precisare che, nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, anche introdotte dopo il 28.02.2023, i giudici dell'esecuzione potranno delegare le vendite selezionando i professionisti dall'elenco attualmente in uso sino alla sua completa sostituzione;

ritenuto opportuno sin d'ora evidenziare, in attesa dell'aggiornamento delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura e della predisposizione dei programmi di formazione con esame finale, che il requisito per l'iscrizione relativo allo svolgimento nel quinquennio precedente di almeno dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal Giudice della Esecuzione, deve essere inteso, secondo l'interpretazione qui ritenuta preferibile, quale effettivo esercizio negli ultimi cinque anni, da parte del professionista, dell'attività delegata ex art. 591 bis c.p.c. anche se l'incarico risulti conferito prima del quinquennio calcolato a ritroso a decorrere dal 28.02.2023;

ritenuto, in ordine alla sussistenza del requisito trattato al punto che precede, di riservare, dopo la costituzione del comitato, se attribuire rilevanza ad altre attività di natura liquidatoria eventualmente svolte dal professionista richiedente l'iscrizione quali, a mero titolo esemplificativo, curatore in procedure concorsuali, liquidatore (nelle procedure di sovraindebitamento) ed altre a questi assimilabili;

ritenuto di dover riservare l'eventuale designazione di un giudice delegato all'esercizio delle funzioni di presidente del comitato, siccome detta designazione rappresenta un potere discrezionale del Presidente, per come appare desumibile dal tenore testuale della norma in commento e che, pertanto, non necessita di un preventivo interpello;



rilevato che dopo l'istituzione del comitato seguirà l'apertura dei termini del primo popolamento secondo le indicazioni che questa presidenza avrà cura di pubblicare;

tutto ciò premesso, e sentito il Presidente della Sezione Civile dott. Massimo Pulvirenti ed i giudici dell'esecuzione, si formula il presente INTERPELLO

SI INVITANO

i giudici dell'esecuzione presso questo Tribunale a manifestare interesse a fare parte dell'istituendo comitato entro venti giorni dalla comunicazione della presente nota, con avvertenza che, in assenza di adesioni, si provvederà d'ufficio;

SI INVITANO

Altresì, gli Ordini di competenza (Avvocati, Commercialisti e Notai) ad indicare, sempre nei medesimi termini, un loro referente ed un supplente (con l'avvertenza che i referenti indicati dagli Ordini avranno competenza a conoscere esclusivamente delle questioni relative ai loro iscritti).

Si richiede agli Ordini di competenza di voler cortesemente inoltrare le comunicazioni di cui sopra alla PEC del Tribunale prot.tribunale.ragusa@giustiziacert.it.

Si comunichi a cura della Segreteria di presidenza, ai Presidenti di Sezione ed ai Giudici in servizio presso questo Tribunale, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini competenti, onde raccogliere le eventuali adesioni a far parte del comitato.

Si invoglia i migliori saluti

Il Presidente

Francesco Paolo Pitarresi

